



UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Part. IVA 03029350232

N. 21 *Reg. Delib.*

COPIA

Del 13-06-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

**Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROVERCHIARA. ANNO
2019.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **tre**del mese di **giugno**, alle ore **11:00** nella Sala della adunanze dell'Unione dei Comuni, premesse le formalità di legge, si è riunita la Giunta dell'Unione. All'appello risultano:

**BONINSEGNA SILVANO
MALASPINA GIORGIO
ISOLANI LORETA**

**Presente
Assente
Presente**

Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario verbalizzante VOTANO ELEONORA
Costatato il numero legale, BONINSEGNA SILVANO assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA

Rilevato che il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021 è stato approvato con delibera di C.C. n. 5 del 15.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile.

Dato atto che con delibera di G.U. n. 12 del 7.5.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G. 2019/2021, affidando ai responsabili dei servizi la gestione dei capitoli per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio 2019/2021.

Vista la domanda presentata dal Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica di Roverchiara in data 29.04.2019 prot. 3462 UCDA, tendente ad ottenere l'erogazione del contributo per lo svolgimento delle attività sportive e ricreative programmate per l'anno 2019, allegando il Rendiconto Consuntivo 2018 ed il bilancio di previsione 2019.

Considerato che la richiesta di contributo è finalizzata alla realizzazione delle manifestazioni sportive previste per l'anno 2019.

Rilevato che il Rendiconto Consuntivo 2018 dell'A.S.D. Roverchiara si è chiuso con un disavanzo di € 461,44, mentre il bilancio di previsione 2019 prevede la richiesta di un contributo comunale di € 5.000,00.

Udita la proposta del Presidente di prendere atto del Conto Consuntivo 2018 e del Bilancio di previsione 2019 e relativa documentazione, dell' A.S.D. di Roverchiara e di concedere un contributo per l'anno 2019 di € 4.500,00.

Dato atto che il contributo per le attività 2019 potrà essere integrato nel corso dell'anno in base alle disponibilità di bilancio e nel rispetto di quanto previsto nella regolamento comunale per le concessioni di contributi, sussidi, ausili finanziari approvato con delibera di C.C. di Roverchiara n. 56 del 20.12.1990, esecutiva, con la quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Dato atto che trattasi di Associazione senza scopo di lucro e affiliata al CONI.

Vista la delibera di C.C. di Roverchiara n. 56 del 20.12.1990, esecutiva, relativa ai criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, esecutiva.

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - 23.12.2010, n. 1075/2010 - da cui si rileva che: *"Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post D.L. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione. In via puramente esemplificativa, il divieto di spese per sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di erogazioni ad*

Associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, ecc.), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio, ecc. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tuttora ammesse (distinguendole dalle spese di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente Locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione".

Richiamato il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 89 del 13.03.2013 che, a seguito delle novità normative introdotte dall'art. 4, comma 6, del D.L. n. 95/2012, chiarisce:

"(...) Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, la contribuzione tuttora ammessa, (distinguendola dalle spese di sponsorizzazioni ormai vietate) è lo svolgimento, da parte del privato, di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria.

(...) restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni Pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio",

Richiamata, altresì, la deliberazione della Corte dei Conti della Lombardia n. 122/2011/PAR del 10 marzo 2011: *"se la finalità perseguita dal Comune con l'erogazione di un contributo annuale alle Associazioni che operano sul territorio è quella di sostenere le associazioni locali che abbiano specifiche caratteristiche di collegamento con la Comunità locale, risultanti sia dall'iscrizione nel Registro locale che dallo svolgimento di attività e prestazioni in favore della Comunità insediata sul territorio sul quale insiste l'ente locale, si tratta di prestazione che non rientra nella nozione di spesa per sponsorizzazione vietata dall'art. 6, co. 9 del d.l. n. 78, conv. in l. n. 122 del 2010 e, come tale, ammissibile, nei limiti delle risorse finanziarie dell'ente locale e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica di carattere generale ".*

DELIBERA

1. Di prendere atto del conto consuntivo anno 2018 presentato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica di Roverchiara.
2. Di prendere atto del Bilancio di previsione 2019 presentato dall'Associazione Sportiva Dilettantistica di Roverchiara e di tutta la documentazione ad esso allegato.
3. Di concedere un contributo per l'anno 2019 di € 4.500,00 nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione consiliare di Roverchiara n. 56 del 20.12.1990, esecutiva.
4. Di incaricare il responsabile dell'Area Affari generali ad effettuare gli opportuni provvedimenti per l'impegno di spesa e la liquidazione del contributo sopra citato, da effettuare sul bilancio di previsione 2019/2021 dell'U.C.D.A. a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica di Roverchiara.

LA GIUNTA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche adottate quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione di siffatto provvedimento.

Ritenuto di far propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione.

Acquisiti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000.

Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione che in originale al presente verbale si allega sub per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

A questo punto la Giunta, udita la richiesta del presidente di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere, pone ai voti la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento.

A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to BONINSEGNA SILVANO

Il Segretario
F.to VOTANO ELEONORA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 13-06-2019 e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

lì, 13-06-2019

R.P. N 307

Il Responsabile del Procedimento
F.to Tambara Ivo

ESECUTIVITA'

La Presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità ed è diventata esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL).

Il Responsabile del Procedimento
F.to Tambara Ivo

Copia conforme l'originale ad uso amministrativo.

lì, _____

Il Responsabile del Procedimento
F.to Tambara Ivo



UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE

C.A.P. 37050

PROVINCIA DI VERONA

Part. IVA 03029350232

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. 23 DEL 11-06-19

*Pareri di regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)*

**Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER CONCESSIONE CONTRIBUTO
ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROVERCHIARA.
ANNO 2019.**

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

li, 13-06-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Tambara Ivo

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

li, 13-06-2019

Il Responsabile del servizio
F.to BERTO ELEONORA